



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BDI BDI_RM
REG. ABF I

Prot. N° 0022128/18 del 23/10/2018

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENZAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BENZAZZO PAOLO

Seduta del 11/09/2018

Esame del ricorso n. 1421189 del 30/11/2017

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 19309 - AGOS-DUCATO SPA



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BENAZZO PAOLO

Seduta del 11/09/2018

FATTO

Parte ricorrente sostiene che l'intermediario, in sede di stipula di un contratto di prestito personale, le abbia sottoposto una polizza assicurativa asseritamente facoltativa ma, in concreto, obbligatoria.

Nonostante l'obbligatorietà, l'intermediario avrebbe ommesso di includere i relativi costi in sede di calcolo del TAEG, considerandoli alla stregua di oneri accessori facoltativi, con la conseguenza che il TAEG indicato in contratto sarebbe risultato inferiore a quello realmente applicato al prestito sottoscritto.

In sede di ricorso ABF, parte ricorrente, lamentando da parte dell'intermediario la violazione della normativa di riferimento, chiede che:

- venga accertata e dichiarata la nullità della clausola TAEG e, *“per l'effetto, dichiarare non dovuta alcuna somma all'infuori del capitale netto erogato e degli interessi riconosciuti in misura del tasso minimo dei BOT, rilevazione a 12 mesi, antecedente la stipula del contratto dal ricorrente all'intermediario e dichiarare nessun'altra somma dovuta”*;

“in merito al saldo tra le parti:

a) la restituzione dell'eccedenza finora maturata derivante dalla rate pagate comparate con il debito ricalcolato ...;

b) rideterminare gli importi dovuti per le restanti rate, come da allegato D) della perizia ...



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In alternativa: dichiarare che le somme attualmente dovute dal ricorrente è pari alla differenza con quanto già pagato alla data della definizione della controversia, computando in compensazione quanto già versato, ammortizzando l'eventuale debito residuo nel numero residuo di rate del piano di ammortamento originario. Nel caso in cui siano stati effettuati pagamenti eccedenti il debito ricalcolato, dichiarare il rimborso di ogni somma pagata in eccedenza;

- per l'effetto che le spese sostenute dal ricorrente vengano totalmente rimborsate (e non forfettariamente) dall'intermediario ...".

Con le controdeduzioni, l'intermediario sostiene che:

- il solo fatto che una polizza sia abbinata o connessa a un contratto di finanziamento non rappresenta un elemento di per sé idoneo a desumere il carattere obbligatorio/facoltativo della polizza;

- la stipula della polizza assicurativa non era un elemento necessario al fine ottenere il finanziamento;

- il cliente era stato debitamente informato della natura facoltativa del prodotto assicurativo;

- il ricorrente non ha fornito prove sufficienti circa l'obbligatorietà della polizza;

- la valutazione del merito creditizio è avvenuta in modo oggettivo, senza prendere in considerazione l'eventuale stipula della polizza assicurativa;

- al cliente è consentito recedere entro 30 giorni dalla decorrenza della polizza senza che ciò comporti alcuna conseguenza sulle sorti del finanziamento.

A sostegno delle proprie argomentazioni, l'intermediario allega tre contratti stipulati nel medesimo periodo di quello oggetto della controversia, recanti condizioni simili, senza polizza assicurativa.

L'intermediario resistente richiede quindi che si accerti l'infondatezza delle domande avversarie e, di conseguenza, che si respinga il ricorso.

Parte ricorrente ha depositato delle repliche, ove, ribadendo l'obbligatorietà delle polizze sottoscritte, afferma che i contratti allegati dall'intermediario non costituiscono una prova sufficiente al fine di evincere la natura facoltativa della polizza.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio ha ad oggetto l'accertamento della natura obbligatoria ovvero facoltativa delle polizze accessorie stipulate contestualmente ad un contratto di finanziamento e dei conseguenti effetti sul calcolo del TAEG.

Per la risoluzione della questione, è fondamentale richiamare la decisione pronunciata dal Collegio di Coordinamento in data 12.06.2017, che ha delineato e declinato i criteri indiziari in ragione dei quali la polizza assicurativa si assume abbia natura obbligatoria, ossia la sostanziale coincidenza – tra il contratto oggetto di controversia e almeno due di quelli prodotti a prova contraria dall'intermediario resistente – del periodo di offerta, dell'importo finanziato, della durata e del TAN, oltre che la presenza o meno di altri coobbligati/altre garanzie.

A fronte della disamina comparata dei 3 contratti prodotti dall'intermediario, il Collegio osserva che:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il periodo di offerta è simile per tutti i contratti;
- l'importo finanziato al netto della polizza è simile per tutti i contratti;
- la durata è diversa;
- il TAN è diverso in un contratto e simile negli altri 2 contratti;
- due contratti presentano un coobbligato.

In merito rileva l'orientamento unanime dei Collegi secondo cui, affinché possa dirsi raggiunta la prova contraria della facoltatività delle polizze assicurative, è necessario e sufficiente che l'intermediario produca due contratti e che entrambi riportino condizioni simili al contratto di riferimento rispetto a tutti i parametri sopra determinati.

Ebbene, nel caso di specie tale requisito non risulta essere soddisfatto.

Conseguentemente, si deve concludere che l'intermediario non abbia fornito la prova contraria idonea a vincere la presunzione di obbligatorietà delle polizze assicurative.

Con il che, la domanda formulata da parte ricorrente relativamente al ricalcolo del piano di ammortamento e della ripetizione dei maggior interessi versati deve ritenersi meritevole di accoglimento, limitando l'eventuale restituzione al *quantum* di cui alla domanda formulata in questa sede dalla ricorrente.

È, invece, da respingere la domanda di rifusione delle spese di assistenza tecnica, considerata la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone, in parziale accoglimento del ricorso, che l'intermediario provveda al ricalcolo del piano di ammortamento ai sensi dell'art. 125-bis comma 7 T.U.B. e alla restituzione dei maggiori interessi pagati, il tutto nei limiti della domanda.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA